Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Sabato, 12 gennaio 1935 - ANNO XIII — Numero 10

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si ..nno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102.
Autorizzazione all'I.N.C.I.S. a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fornire alloggi in fitto agli ufficiali della Regia marina residenti nella città di Taranto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a costruire, con le norme che lo governano, per un importo di L. 3.000.000, alloggi nella città di Taranto, da assegnare in fitto agli ufficiali della Regia marina, ivi in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

La predetta somma di L. 3.000.000 sarà prelevata dal fondo mutui di L. 500.000.000 di cui all'art. 4 del citato R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, con i benefici dei contributi governativi e dell'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, di cui agli art. 7 e 9 dello stesso R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, 36 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, e 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2638.

Art. 3.

Gli alloggi di cui al presente decreto saranno assegnati dal comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, il quale potrà anche revocare le assegnazioni.

Avverso ai provvedimenti di assegnazione o di revoca non sono ammessi ricorsi.

Art. 4.

Nelle assegnazioni suddette dovrà darsi la preferenza agli ufficiali con prole più numerosa, e, a parità, a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessità di servizio.

Art. 5.

Le determinazioni di cui al precedente art. 4 saranno dal comando in capo del Dipartimento comunicate all'Intendente di finanza, presidente del Comitato provinciale dell'Istituto, per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le altre formalità conseguenti.

Art. 6.

Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all'anno, un dodicesimo delle pigioni, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Art. 7.

Resta fermo il diritto da parte degli impiegati civili di ruolo della Regia marina di concorrere all'assegnazione delle altre case dell'Istituto nazionale in Taranto, secondo le norme comuni.

Art. 8.

Tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente decreto sarà regolato dalle disposizioni che disciplinano la normale attività dell'Istituto per la costruzione e gestione delle case destinate agli impiegati dello Stato.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2103.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio 1934-35, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384 e 417; e 19 marzo 1934, n. 484;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, di cui all'art. 2 della legge 1° marzo 1934, n. 417, è stabilita, per l'esercizio 1934-35, nella somma di L. 1.200.000.

Art. 4.

Agli effetti dell'avanzamento dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 15 giugno 1934-XII tutte le disposizioni in vigore alla data predetta, comprese quelle relative:

a) ai modi di accertamento dell'idoneità;
b) alle condizioni per le promozioni;
c) alla composizione delle Commissioni di avanzamento.

L'art. 12 del R. decreto-legge 24 luglio 1931-IX, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1710, non ha efficacia nei riguardi di provvedimenti applicabili per l'avanzamento nel Regio esercito successivamente alla predetta data del 15 giugno 1934-XII.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 31. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

In aumento:

Cap. n. 115 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	L.	44.000
Cap. n. 281 — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	»	1.000.000
Totale	L.	1.044.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Spese per il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	L.	150.000
Cap. n. 36-*bis* — Fitto, riparazioni, ecc. dei locali del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	»	320.000
Cap. n. 36-*ter* — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda	»	75.000
Cap. n. 81 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	»	44.000
Cap. n. 513 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc.	»	124.000
Totale degli aumenti	L.	713.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 184 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali, ecc. . . . . L. 124.000
Cap. n. 292 — Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc. . . . . » 3.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.124.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 57 — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 129.000
Cap. n. 58 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. . . . . » 55.000

Totale . . . L. 284.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 128 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . . L. 300.000 —
Cap. n. 132 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale, ecc. . . . . » 327.239,30
Cap. n. 160-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per le spese di assetto edilizio della Regia università di Roma . . . . » 6.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 6.627.239,30

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 71 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . . . . L. 100.000
Cap. n. 72 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 82 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 300.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 97 — Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai Comuni della provincia di Zara, ecc. . . . . L. 200.000 —
Cap. n. 133 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per buonuscita ad agenti municipali che non abbiano fatto passaggio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 350.656,70

Totale . . . L. 550.656,70

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . L. 35.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . L. 35.000
Cap. n. 81 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 111 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli » 3.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.035.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico.

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 76 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc. . . . . L. 1.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc. . . . . L. 1.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 75-*bis* — Acquisti di scorte intangibili di materiali metallici.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 50 — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc. . . . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 21 — Contributi ad enti od uffici internazionali interessanti l'agricoltura, ecc. . . . . L. 12.500
Cap. n. 137 (aggiunto, in conto competenza) — Premi a consorzi, enti, ditte ed agricoltori per la motoaratura ordinaria, ecc. . . . . » 3.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 71 — Spese per il Comitato permanente del grano, ecc. . . . . L. 12.500
Cap. n. 73 — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 3.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RELAZIONE e R. DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104.
9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 31 dicembre 1934-XIII, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ,

Per corrispondere pel 1935, la 1ª semestralità del consueto contributo annuo al Gruppo Medaglie d'oro, quale concorso nelle spese di funzionamento, occorre provvedere alla relativa assegnazione di L. 14.250, nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Altra inscrizione di L. 20.000, nel bilancio medesimo, si rende, del pari, necessaria per far fronte al pagamento di indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze.

In virtù della facoltà concessa dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, alle indicate assegnazioni, di complessive L. 34.250, viene provveduto con prelevamento, dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili L. 10.326.220;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 34.250 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 306 — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc. . . . . L. 20.000

Cap. n. 397 (aggiunto, in conto competenza) — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro . . . . . . » 14.250

Totale . . . L. 34.250

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2105.

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2479, 30 ottobre 1930, n. 1924, 1° ottobre 1931, n. 1365, 27 ottobre 1932, n. 2059 e 26 ottobre 1933, n. 2377;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche del Regio istituto superiore d'ingegneria predetto;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicato, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 27. — È aggiunto il seguente comma:

« Alla Scuola di perfezionamento in ingegneria stradale possono inoltre essere ammessi gli ufficiali del genio, del Regio esercito e della Regia marina, anche se sprovvisti della laurea in ingegneria, quando siano comandati dai rispettivi Ministeri. A questi ufficiali verrà rilasciato soltanto un certificato dei corsi seguìti e degli esami superati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2106.

Modificazione delle norme per il transito in volo del confine terrestre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto l'ultimo comma dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visti i Regi decreti 23 gennaio 1927, n. 325, 4 maggio 1928, n. 1946, ed 11 aprile 1932, n. 998, che apportano emendamenti al predetto articolo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'elenco dei punti di transito del confine terrestre consentiti agli aeromobili, contenuto nell'art. 63, lettera *A*), del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è così modificato:

1. — Passaggio del Moncenisio - Rotta obbligatoria rotabile Moncenisio-Susa Rivoli, congiungente Rivoli-Aeroporto doganale di Torino (Mirafiori).

2. — Passaggio di Iselle - Rotta obbligatoria: rotabile Iselle-Domodossola-Ornavasso-Omegna-Orta-Gozzano-Borgomanero-Momo, congiungente Momo-Aeroporto di Cameri - Aeroporto doganale di Milano (Taliedo).

3. — Passaggio di Chiasso - Rotta obbligatoria rotabile Chiasso-Como-Fino Seveso, congiungente Seveso-Aeroporto doganale di Milano (Taliedo).

4. — Passaggio dello Spluga - Rotta obbligatoria rotabile Spluga-Chiavenna-Colico-Bellano, congiungente Bellano-Bellagio; congiungente Bellagio Aeroporto doganale di Milano (Taliedo), per i velivoli terrestri, ovvero rotabile Bellagio-Aeroporto doganale di Como, per gli idrovolanti.

5. — Passaggio del Brennero - Rotta obbligatoria rotabile Brennero-Bressanone Bolzano-Ora-Aeroporto doganale di Trento (Gardolo).

6. — Passaggio di Tarvisio - Rotta obbligatoria rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba-Chiusa Forte-Stazione per la Carnia-Artegna-Udine-Aeroporto doganale di Udine (Campoformido Nord).

7. — Passaggio di Longatico - Rotta obbligatoria rotabile Longatico-Postumia-Prevald congiungente Prevald-Divaccia, rotabile Divaccia-Basovizza, congiungente Basovizza Aeroporto doganale di Udine (Campoformido Nord).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2107.

Norme circa i passaggi dei presidi, direttori e professori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica alle presidenze e alle cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, e viceversa.

VIITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 38 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidi, i direttori e i professori delle Regie scuole e Istituti medi di istruzione tecnica possono ottenere il passaggio alle presidenze e alle cattedre dei Regi Istituti medi di istruzione classica, scientifica o magistrale, e viceversa i presidi e i professori dei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale possono ottenere il passaggio alle presidenze e alle cattedre delle Regie scuole e Istituti medi di istruzione tecnica nei casi e nelle condizioni stabilite nella tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dai Nostri Ministri proponenti.

Art. 2.

I passaggi previsti dal precedente articolo sono disposti per ragioni di servizio o su domanda degli interessati: nel primo caso il passaggio non può essere disposto quando importi trasferimento dal ruolo *A* al ruolo *B* e viceversa; nel secondo caso il passaggio è subordinato alla condizione che non ostino speciali esigenze di servizio rispetto al tipo di istituto o cattedra dal quale si chiede il passaggio. L'accoglimento della domanda di passaggio, è subordinata inoltre all'accertamento del merito e delle attitudini dell'insegnante rispetto al tipo di istituto o cattedra al quale si chiede il passaggio.

Contro i provvedimenti relativi ai passaggi è ammesso ricorso al Ministro per l'educazione nazionale nei modi ed entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i ricorsi contro i trasferimenti.

I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di straordinario, saranno ammessi a completare nelle nuove cattedre il prescritto periodo di prova. All'Amministrazione è riservata la facoltà di prorogare di un anno il detto periodo.

Art. 3.

Qualora o alla scadenza del periodo normale di prova o alla scadenza dell'eventuale ulteriore anno di proroga l'insegnante non sia giudicato idoneo per la promozione ad ordinario nella cattedra alla quale ottenne il passaggio è restituito in una qualunque delle sedi disponibili, alla cattedra di provenienza nella quale completa il periodo di prova.

Art. 4.

I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ed il loro passaggio diventa definitivo dopo un anno di esperimento favorevole. In caso negativo saranno restituiti alle cattedre di provenienza in una qualunque delle sedi disponibili.

Art. 5.

I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei presidi e professori degli istituti di istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale e per non più di un quinto dei posti disponibili.

Art. 6.

È abrogato il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1594.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 37. — MANCINI.

Tabelle dei passaggi di presidi e professori dalla presidenza e cattedre degli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale a quelle delle scuole e istituti medi di istruzione tecnica e viceversa.

TABELLA I.

Passaggi dagli istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale alle scuole ed istituti medi di istruzione tecnica ed agli istituti tecnici inferiori isolati.

A) PRESIDENZE

PRESIDENZE O DIREZIONI delle scuole ed istituti medi di istruzione tecnica nelle quali è ammesso il passaggio	PRESIDENZE degli istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
1. Presidenza negli Istituti tecnici commerciali e per geometri	Presidenza nei Licei ginnasi, nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali	
2. Presidenza negli Istituti tecnici inferiori isolati.	Presidenza nei ginnasi isolati	
3. Direzione nelle scuole tecniche commerciali	Presidenza nei ginnasi isolati	

B) CATTEDRE

CATTEDRE delle scuole e istituti medi di istruzione tecnica nelle quali è ammesso il passaggio	CATTEDRE degli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
1. *Lettere italiane e Storia* nelle sezioni commerciali e per geometri, industriali ed agrarie del corso superiore degli Istituti tecnici	Lettere italiane e storia negli Istituti magistrali	
2. *Lettere italiane* nelle sezioni nautiche del corso superiore degli Istituti tecnici	Lettere italiane e latino nei Licei classici	
	Lettere italiane e latino nei Licei-scientifici.	
3. *Matematica e fisica* nelle sezioni commerciali e per geometri, industriali, ed agrarie del corso superiore degli Istituti tecnici	Matematica e fisica nei Licei ginnasi	
	Matematica e fisica nei Licei scientifici	
	Matematica e fisica, negli istituti magistrali	
4. *Matematica* nella sezione industriale del corso superiore degli Istituti tecnici	Matematica e fisica nei Licei classici	Purchè i titolari siano forniti di laurea in matematica.
	Matematica e fisica nei Licei scientifici	
	Matematica e fisica negli istituti magistrali	
5. ***Fisica*** nella sezione industriale del corso superiore degli Istituti tecnici	Matematica e fisica nei Licei classici	Purchè i titolari siano forniti di laurea in fisica.
	Matematica e fisica nei Licei scientifici	
	Matematica e fisica negli Istituti magistrali	
6. *Scienze naturali, geografia generale ed economica* nelle sezioni commerciali del corso superiore degli Istituti tecnici.	Scienze naturali chimica e geografia nei Licei classici	
	Scienze naturali, chimica e geografia nei Licei scientifici	
	Scienze naturali, geografia ed igiene negli Istituti magistrali	
7. *Seconda lingua straniera* nelle sezioni commerciali, industriali e nautiche del corso superiore degli Istituti tecnici.	Stessa lingua e letteratura straniera nei Licei scientifici	**(1) Purchè i titolari siano stati nominati per effetto di concorso abbinato** a cattedre di lingua straniera in Istituti di primo e secondo grado.
	Stessa lingua straniera negli Istituti magistrali (1)	
	Stessa lingua straniera nei ginnasi (1)	

CATTEDRE delle scuole e istituti medi di istruzione tecnica nelle quali è ammesso il passaggio	CATTEDRE degli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
8. *Lingua italiana, latina storia, geografia e cultura fascista*		
nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati	Lingua italiana, latina, storia e geografia nei ginnasi Lingua italiana, latina, storia e geografia negli istituti magistrali	
9. *Lingua italiana e geografia*		
negli Istituti di magistero professionale per la donna	Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia nei ginnasi	
10. *Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista*		
nelle scuole tecniche di qualunque indirizzo e nelle scuole professionali femminili	Lingua italiana, latina, storia e geografia nei ginnasi Lingua italiana, latina, storia e geografia negli istituti magistrali	Dal passaggio nelle scuole tecniche ad indirizzo agrario sono escluse le donne.
11. *Matematica*		
nei corsi inferiori degli Istituti e negli Istituti tecnici inferiori isolati	Matematica nei ginnasi isolati	
12. *Disegno*		
nei corsi inferiori degli Istituti tecnici, negli Istituti tecnici inferiori isolati e nelle scuole professionali femminili	Disegno nei Licei scientifici. Disegno negli Istituti magistrali	
13. *Disegno e storia dell'arte*		
negli Istituti di magistero professionale per la donna	Disegno nei Licei scientifici Disegno negli Istituti magistrali	

CATTEDRE delle scuole e istituti medi di istruzione tecnica nelle quali è ammesso il passaggio	CATTEDRE degli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
14. *Prima lingua straniera*		
nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati	Stessa lingua straniera negli Istituti magistrali Stessa lingua e letteratura straniera nei Licei scientifici (1)	(1) Purchè i titolari siano stati nominati per concorso a cattedre di lingua straniera in Istituti di 1° e di 2° grado.
Lingua straniera		
nelle scuole tecniche di qualsiasi indirizzo e nelle scuole professionali femminili.	Stessa lingua straniera nei ginnasi	

Avvertenza. — Qualora il passaggio di cattedra importi il passaggio dal ruolo *A* al ruolo *B* gli insegnanti che ottengano il passaggio non hanno diritto a conservare la loro condizione economica come se continuassero a far parte del ruolo *A*, ma avranno il trattamento economico proprio del ruolo *B*, con le norme di cui all'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

TABELLA II.

Passaggi dalle scuole e istituti medi di istruzione tecnica e dagli istituti tecnici inferiori isolati agli istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

A) PRESIDENZE.

PRESIDENZE degli istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale nelle quali è ammesso il passaggio	PRESIDENZE delle scuole e istituti medi d'istruzione tecnica dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
1. Presidenza nei Licei Ginnasi e negli Istituti magistrali	Presidenza negli Istituti tecnici commerciali e per geometri	
2. Presidenza nei Licei scientifici	Presidenza negli Istituti tecnici commerciali e per geometri e negli Istituti nautici (1)	(1) Purchè siano laureati e possiedano la abilitazione all'insegnamento in una delle cattedre dei Licei scientifici.
3. Presidenza nei Ginnasi isolati	Presidenza negli Istituti tecnici inferiori isolati	

B) CATTEDRE

CATTEDRE degli istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale nelle quali è ammesso il passaggio	CATTEDRE delle scuole e istituti medi di istruzione tecnica e degli istituti tecnici inferiori isolati dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
1. *Matematica e fisica* — nei Licei classici, nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali	Matematica e fisica nelle sezioni del corso superiore degli Istituti tecnici	
	Matematica nella sezione industriale del corso superiore degli Istituti tecnici	Purchè i titolari abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento della fisica.
	Fisica nelle sezioni industriali del corso superore degli istituti tecnici	Purchè i titolari abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento della matematica.
2. *Scienze naturali, chimica e geografia* nei Licei classici nei Licei scientifici	Scienze naturali, geografia generale ed economica nelle sezioni commerciali del corso superiore degli Istituti tecnici	Purchè i titolari abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento della chimica.
	Chimica nelle sezioni del corso superiore degli istituti tecnici	
3. *Lingua italiana, latina storia e geografia* nei Ginnasi, nei Ginnasi isolati e negli Istituti magistrali	Lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati	
4. *Scienze naturali, geografia ed igiene negli Istituti magistrali.*	Scienze naturali, geografia generale ed economica nelle sezioni commerciali del corso superiore degli Istituti tecnici.	
	Chimica, merceologia nelle sezioni del corso superiore degli Istituti tecnici	
	Chimica nelle sezioni del corso superiore degli Istituti tecnici	Purchè i titolari abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle scienze.
Matematica in Ginnasi isolati	Matematica nelle sezioni industriali del corso superiore degli Istituti tecnici	
5. *Lingua straniera* nei Ginnasi, nei Ginnasi isolati e negli Istituti magistrali	Stessa lingua straniera nei corsi superiori degli Istituti tecnici.	(1) I passaggi ai ginnasi e ai ginnasi isolati possono essere disposti solo se i titolari siano stati nominati per effetto di concorso abbinato a cattedre di lingua straniera in Istituti di primo e secondo grado.
	Stessa lingua straniera nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici isolati (1)	
	Stessa lingua straniera nelle Scuole tecniche a indirizzo commerciale (1)	
6 *Lingua straniera nei Licei scientifici*	Lingua straniera nelle sezioni commerciali e nautiche dei corsi superiori degli Istituti tecnici.	

CATTEDRE degli istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale nelle quali è ammesso il passaggio	CATTEDRE delle scuole e istituti medi di istruzione tecnica e degli istituti tecnici inferiori isolati dalle quali è ammesso il passaggio	CONDIZIONI
7. *Disegno* nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali	Disegno nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e negli Istituti tecnici inferiori isolati.	
	Disegno nelle sezioni industriali del corso superiore degli Istituti tecnici	
	Disegno e storia dell'arte nelle scuole di Magistero professionale per la donna.	
8. *Lettere italiane e storia* negli Istituti magistrali.	Lettere italiane e storia nelle sezioni commerciali o per geometri del corso superiore degli Istituti tecnici.	

AVVERTENZA. — Qualora il passaggio di cattedra importi il passaggio dal ruolo *A* al ruolo *B* gli insegnanti che ottengano il passaggio non hanno diritto a conservare la loro condizione economica come se continuassero a far parte del ruolo *A*, ma avranno il trattamento economico proprio del ruolo *B*, con le norme di cui all'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. **2108**.

Erezione in ente morale dell'« Opera pia Redenzione » con sede in Roma.

N. 2108. R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno l'« Opera pia Redenzione », con sede in Roma, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. **2109**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente Scuola materna « Tommaso Caputo » di Tricase.

N. 2109. R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente Scuola materna « Tommaso Caputo » di Tricase, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Amelia (Terni) ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazione, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Amelia fu autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale Ente intermedio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con provvedimento dell'Istituto medesimo del 30 novembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con nota del 14 dicembre 1934-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa al Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Amelia (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(75)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Sindacato agricolo di Marsciano ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Sindacato agricolo di Marsciano fu autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale Ente intermedio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con provvedimento dell'Istituto medesimo del giugno 1932, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con nota del 14 dicembre 1934-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa al Sindacato agricolo di Marsciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(78)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa rurale di Lugnano di Vazia (Rieti) ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa rurale di Lugnano di Vazia fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dell'ex comune di Vazia, quale Ente intermedio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con provvedimento dell'Istituto medesimo del 27 agosto 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con nota del 14 dicembre 1934-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa rurale di Lugnano di Vazia (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(76)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1935-XIII.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di Forano Sabino (Rieti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto 22 giugno 1934 col quale si provvedeva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Forano Sabino (Rieti) ed alla nomina del commissario governativo in persona del prof. Giovanni Centore;

Considerato che il prof. Centore ha rassegnate le dimissioni dall'incarico;

Veduta la lettera 6 dicembre 1934-XIII di S. E. il prefetto di Rieti;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del prof. Giovanni Centore da commissario governativo della Cassa rurale di Forano Sabino (Rieti) e il sig. dott. Silvio Costa di Giovanni è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(79)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1478 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Chert » e « German » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora German Caterina ved. Chart, figlia di fu Antonio e della fu Maria Bartolich nata a Sovischine (Montona), il 27 maggio 1874 e abitante a Sovischine (Montona), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani » e « Cherti » (Germani Caterina ved. Cherti).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8563)

N. 1511 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climan Natale figlio di fu Michele e della Caterina Climan, nato a Sanvincenti, il 24 marzo 1889 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomissich Anna di Antonio e di Caterina Ottocchian, nata a Sanvincenti, il 7 febbraio 1897, ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca, il 3 marzo 1920; Maria, il 2 dicembre 1921; Rosa, il 24 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8561)

N. 1498 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Carich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carich Giovanni, figlio di fu Michele e della fu Oliva Petersich, nato a Sanvincenti, il 13 novembre 1863 e abitante a Smogliani (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Percovich Eufemia di Martino e di Eufemia Petrovich, nata a Sanvincenti, il 24 febbraio 1872, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Anna-Maria, il 22 ottobre 1897; Rosa, il 26 ottobre 1907; Agata, il 19 settembre 1909; Michele, il 27 novembre 1900; nonchè alla nuora Piglian Rosa di Adamo e fu Ferlin Eufemia, moglie di Michele Carich, nata a Sanvincenti, il 4 febbraio 1909 ed alla nipote Anna Maria, figlia di Michele e di Piglian Rosa, nata a Sanvincenti, il 26 luglio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8565)

N. 1495 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Giovanni, figlio di fu Antonio e della fu Vitassovich Oliva, nato a Filippano (Dignano), il 2 agosto 1871 e abitante a Filippano (Dignano d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Billich Eufemia di Martino e di Maria Milovan, nata a Filippano, il 18 febbraio 1883, ed ai figli nati a Filippano: Maria, l'8 luglio 1902; Giovanni, il 15 maggio 1909; Fosca, il 14 febbraio 1920; Caterina, il 20 giugno 1922; Oliva, il 2 aprile 1925 e Lucia, nata a Steinklaun (Austria), il 16 giugno 1919, nonchè alla nipote Collich Rosa illeg. di Collich Maria, nata a Filippano, il 9 novembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.685
Inghilterra (Sterlina)	57.55
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.72
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.89
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.05
Id. 3,50 % (1902)	82.05
Id. 3 % lordo	61.05
Prestito Conversione 3,50 %	82.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.60
Id. id 5 % id. 1941	103.80
Id. id. 4 % id. 1943	99.225

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 11 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per 11 posti di ingegnere in prova del Genio civile bandito col decreto del 20 ottobre 1934 è prorogato dal 13 gennaio a tutto il mese di febbraio 1935.

Roma, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(103)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1351 del 10 novembre 1934;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410-24-18102 in data 7 gennaio 1935 - Anno XIII,
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Il termine utile per far pervenire alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato le domande ed i documenti necessari per partecipare al concorso di 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere è prorogato al 27 gennaio 1935, alle ore 12.

Roma, addì 8 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(100)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 80 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, che apporta modifiche al testo organico suddetto;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, sugli ex combattenti;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a 80 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 40 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, per i decorati al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista.

I due limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi dei licenziati dei Comuni, ai sensi dell'art. 221, penultimo capoverso, del R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

d) avere compiuto l'istruzione elementare di grado inferiore.

L'aspirante deve essere provvisto del relativo titolo di studio prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono presentare, entro le ore di ufficio, la domanda su carta da bollo da L. 5 al Procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti.

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di origine, e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 3).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o, se del caso, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi, su carta da L. 3, con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 3 e vidimati dal Prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 3) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 10, legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Facoltativi:

h) certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario presso cui il concorrente presta servizio, attestante che il candidato sia stato, previa autorizzazione ministeriale, incaricato della pulizia e custodia dei locali di ufficio giudiziario da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando, nonchè il mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) trattandosi di mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, ovvero il brevetto di concessione di medaglia al valore militare o della croce di guerra negli altri casi.

Detti documenti devono essere allegati alla domanda nel solo caso in cui l'aspirante voglia avvalersi del diritto di precedenza assoluta stabilita dall'art. 165, n. 3, del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271

In detta ipotesi si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio, ma è necessario che sia documentata la buona condotta e il lodevole servizio;

i) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista; e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12° che abbia prestato servizio nell'Esercito o in Corpi armati ovvero che sia figlio d'impiegato dello Stato,

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione della Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare e dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Al presente concorso è applicabile il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso.

Roma, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(92)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a 80 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Visto il testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, sull'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, sugli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, che apporta modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esame a 80 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 30.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, e ad anni 39 per i decorati al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista.

I tre limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi dei licenziati dei Comuni, ai sensi dell'art. 221, penultimo capoverso, del R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

d) essere provvisto del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono presentare, entro le ore di ufficio, la domanda su carta da bollo da L. 5 al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di origine, e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 3).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o, se del caso, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi, su carta da L. 3, con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 3 e vidimati dal Prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 3) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui

all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) fotografia del candidato su fondo bianco, a mezzo busto, vidimata da un Regio notaio;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 10, legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

h) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata.

Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico. I titoli esteri devono essere riconosciuti dalle autorità scolastiche italiane.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Facoltativi:

i) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficiale giudiziario, nonchè certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario, presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'ininterrotto servizio e la durata del medesimo.

Detti documenti devono essere esibiti nel solo caso in cui l'aspirante voglia avvalersi del beneficio previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n 698;

l) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista; e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare e dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Gli esami scritti si svolgeranno nel luogo e nei giorni che verranno fissati con successivo decreto e verteranno:

1° in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2° in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti, nella parte riguardante gli ufficiali giudiziari.

I candidati dovranno inoltre dare prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo, senza che peraltro tale materia costituisca speciale prova d'esame.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 7.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente la ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Al presente concorso è applicabile il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso.

Roma, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(93)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.